



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Direttore Generale: BARRETTA ANTONIO DAVIDE

Incarico: DECRETO PRESID. GIUNTA REGIONALE n. 120 del 24-07-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4660 - Data adozione: 01/04/2019

Oggetto: Retribuzione di risultato personale dirigente anno 2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/04/2019

Numero interno di proposta: 2019AD005608

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare gli articoli 40 e 40 bis per la disciplina delle modalità della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Comparto Regioni-Autonomie Locali della dirigenza del 23.12.1999 ed in particolare gli articoli 26 e seguenti, per la disciplina delle modalità di costituzione e destinazione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente;

Vista la legge n. 146 del 12 giugno 1990 (*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge.*) ed in particolare l'articolo 2, comma 2, per la disciplina delle procedure di conciliazione e di raffreddamento, da esperire in via preventiva alla dichiarazione dello Stato di sciopero del personale;

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (*riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.*), ed in particolare l'articolo 9, nei commi:

- 5 *"...la retribuzione di posizione e di risultato del personale trasferito rimane determinata negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge..."*;
- 6 e 7 i quali prevedono che a decorrere dalla data di trasferimento del personale, le risorse destinate dalle Amministrazioni provinciali nel 2014 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 incrementano stabilmente le Risorse della Regione Toscana destinate alle medesime finalità andando a costituire, nell'ambito dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigente e del personale del comparto, specifici fondi destinati esclusivamente al personale trasferito;
- 7 bis *"... le somme dei fondi di cui al comma 7 che residuano a seguito dell'applicazione del comma 5, come risultanti nei fondi costituiti a partire dall'anno 2017, sono attribuite al personale interessato fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo*

l'entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 78 (Legge di stabilità per l'anno 2018)."

Vista la delibera n. 657 del 18 giugno 2018 relativa alla costituzione della delegazione di parte datoriale ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ove si dà atto che la presidenza della delegazione sia affidata, in via ordinaria, al Direttore Generale della Giunta Regionale, e che in caso di sua assenza sia svolta dal Direttore competente in materia di personale;

Richiamato il decreto n. 17386 del 21/11/2017 di quantificazione in via preventiva del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente per l'anno 2017;

Visto l'Accordo del 05/12/2017 sulla destinazione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale dirigente per l'anno 2017;

Rilevato come il confronto sindacale da tempo avviato a livello aziendale in merito alla quantificazione delle risorse del Fondo della dirigenza - partizione relativa ai dirigenti cui non si applica la l.r. 22/2015-, da destinare alla retribuzione di risultato dell'anno 2017 a tutt'oggi evidenzia posizioni non del tutto collimanti tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali e i vari incontri allo scopo intervenuti nei mesi di novembre e dicembre 2018 e nei primi mesi 2019 non hanno ancora consentito di raggiungere un accordo in materia;

Dato atto della Dichiarazione dello stato di agitazione del personale dirigente della Regione Toscana resa in data 06 febbraio 2019, con riferimento alla quantificazione delle risorse di cui al precedente capoverso;

Visto il Verbale di Tentativo di conciliazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 146/1990 della Prefettura di Firenze, redatto in data 13 marzo 2019, ove le Organizzazioni sindacali della dirigenza della Regione Toscana dichiarano la sospensione dello stato di agitazione, a condizione che, entro il prossimo mese di aprile 2019, intervenga un ulteriore incontro con l'Amministrazione, finalizzato alla individuazione di una posizione condivisa che consenta la stipula di un accordo sulla distribuzione delle risorse da destinare alla retribuzione di risultato per l'anno 2017, diffidando l'Amministrazione dall'adottare atti unilaterali in materia, *"fatta eccezione per quello relativo all'erogazione di un anticipo del valore nominale di euro 13.000,00, nella mensilità di aprile, al quale saranno applicate le fasce di merito di ciascun dirigente"*;

Dato atto della necessità di procedere, in ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede nella gestione delle relazioni sindacali e al fine di salvaguardare il buon funzionamento dell'Amministrazione, in coerenza con i contenuti indicati nel Verbale della Prefettura citato, in via unilaterale, provvisoria e fatta salva la definizione in sede consuntiva, alla erogazione della retribuzione di risultato per il personale dirigente - partizione cui non si applica la l.r. 22/2015, per l'anno 2017, nella misura pari ad euro 13.000,00, commisurati alla durata degli incarichi ed alle fasce di valutazione di ciascun dirigente;

Considerato che per il personale di qualifica dirigenziale - partizioni cui si applica la l.r. 22/2015, si procederà alla erogazione delle risorse destinate alla retribuzione di risultato anno 2017 entro i limiti di cui al citato articolo 9, comma 5, della l.r. 22/2015, fatta salva l'applicazione in sede consuntiva del comma 7 bis, nei limiti delle disponibilità presenti nelle singole partizioni;

Rilevato che il presupposto legittimante della determinazione unilaterale di cui al presente atto è rappresentato dalla mancata intesa tra le parti in sede negoziale decentrata, in attesa della prosecuzione delle trattative sindacali, da avviare già dal mese di aprile 2019, finalizzata alla definizione delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo anno 2017;

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa:

1. di dare mandato alla competente struttura della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi di procedere con l'adozione degli atti necessari alla erogazione, in ossequio ai principi di leale collaborazione e buona fede nella gestione delle relazioni sindacali e al fine di salvaguardare il buon funzionamento dell'Amministrazione, in coerenza con i contenuti indicati nel Verbale della Prefettura del 13 marzo 2019, in via unilaterale, provvisoria e fatta salva la definizione in sede consuntiva, della retribuzione di risultato per il personale dirigente - partizione cui non si applica la l.r. 22/2015, per l'anno 2017, nella misura pari ad euro 13.000,00, commisurati alla durata degli incarichi ed alle fasce di valutazione di ciascun dirigente;
2. di dare mandato alla competente struttura della Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi di procedere con l'adozione degli atti necessari alla erogazione, nei confronti del personale di qualifica dirigenziale - partizioni cui si applica la l.r. 22/2015, delle risorse destinate alla retribuzione di risultato anno 2017 entro i limiti di cui al citato articolo 9, comma 5 della l.r. 22/2015, fatta salva l'applicazione in sede consuntiva del comma 7 bis, nei limiti delle disponibilità presenti nelle singole partizioni;

3. di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori della Regione Toscana, ai fini degli adempimenti di cui agli articoli 40 e 40 bis del d.lgs. 165/2001.

Il Direttore Generale

CERTIFICAZIONE